



FONDAMENTI DI LICEITA' DEL TRATTAMENTO

Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica; **i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - d.lgs. 196/2003** (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).

In particolare:

CONSENSO

COSA CAMBIA?

- Per i dati "sensibili" (si veda art. 9 regolamento) il consenso **DEVE** essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22). Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di profilazione e decisioni automatizzate del Gruppo "Articolo 29" (WP 251), qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/profilazione.
- **NON** deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) **DEVE** essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.
- Il **consenso dei minori** è valido **a partire dai 16 anni** (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

COSA NON CAMBIA?

- **DEVE** essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e **NON** è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo).
- **DEVE** essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile" (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento).

RACCOMANDAZIONI

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere

nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.

In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia **chiaramente distinguibile** da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato (art. 7.2), per esempio all'interno di modulistica. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2). I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali (si vedano considerando 43, art. 9, altre disposizioni del Codice: artt. 18, 20).

INTERESSE VITALE DI UN TERZO

COSA CAMBIA?

Si può invocare tale base giuridica **solo** se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione (*si veda considerando 46*)

INTERESSE LEGITTIMO PREVALENTE DI UN TITOLARE O DI UN TERZO

COSA CAMBIA?

Il **bilanciamento** fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato **NON SPETTA** all'Autorità ma **è compito dello stesso titolare**; si tratta di una delle principali espressioni del principio di «responsabilizzazione» introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati.

COSA NON CAMBIA?

L'interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato per costituire un valido fondamento di liceità.

Il regolamento chiarisce espressamente che l'interesse legittimo del titolare non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti.

RACCOMANDAZIONI

Il Regolamento offre alcuni criteri per il bilanciamento in questione (*si veda considerando 47*) e soprattutto appare utile fare riferimento al documento pubblicato dal Gruppo "Articolo 29" sul punto ([WP217](#)).

Si confermano, inoltre, nella sostanza, i **requisiti indicati dall'Autorità nei propri provvedimenti in materia di bilanciamento di interessi** [si veda, per esempio, [doc. web n 1712680](#) con riguardo all'utilizzo della videosorveglianza; [doc. web n. 6068256](#) in merito all'utilizzo di sistemi di rilevazione informatica anti-frode; ecc.] con particolare riferimento agli esiti delle verifiche preliminari condotte dall'Autorità, con eccezione ovviamente delle disposizioni che il Regolamento ha espressamente abrogato (per es.: obbligo di notifica dei trattamenti). I titolari dovrebbero condurre la propria valutazione alla luce di tutti questi principi.